



www.faib.it faib@confesercenti.it

Comunicato stampa

Il 25 luglio sciopero dei gestori a marchio Esso acquisiti da Petrolifera Adriatica in Toscana, Marche Abruzzo.



Il 25 luglio gli impianti a marchio esso di Abruzzo, Marche e Toscana, resteranno chiusi in segno di protesta contro Petrolifera Adriatica, subentrata nella proprietà degli impianti alla Esso italiana SRL, ...

Segue a pag. 2

Impianti Esso: firmato nuovo Accordo economico normativo con EG

Svolta nella vertenza degli impianti a marchio Esso. Dopo oltre quattro mesi di intense trattative, è stato siglato nella serata di ieri 17 luglio il **nuovo Accordo economico e normativo** tra Faib Fegica e Figisc e la EG, Eurogarages, il gruppo anglo indiano che si è aggiudicato il pacchetto più grande

Segue a pag. 2

Faib organizza "EG Tour". Illustrazione dell'Accordo economico e normativo con il gruppo Eurogarages, titolare di 1.200 stazioni Esso

All'indomani della firma dell'Accordo economico e normativo tra Faib Fegica e Figisc e la EG, Eurogarages, il gruppo anglo indiano che si è aggiudicato il pacchetto più grande degli impianti della Esso italiana, circa 1.200 punti vendita, **Faib organizza l'EG Tour.**

Segue a pag. 3

Sicurezza sugli impianti di distribuzione carburanti, ancora una rapina violenta. Faib, intervenga il Governo: imponga per la tutela dell'ordine pubblico un tetto alle commissioni bancarie. Non c'è altro rimedio

Ancora una volta assistiamo a fatti di cronaca che ci segnalano rapine violente a danno dei gestori carburanti, che spesso finiscono tragicamente.

Segue a pag. 3

Legge 124/2017 Anagrafe carburanti

Riepilogo oneri per i titolari di impianti distribuzione carburanti ex art. 1

Segue a pag. 4

Gestori Esso/Petrolifera Adriatica della Toscana: avvio ai ricorsi



Dopo gli incontri infruttuosi, i tavoli ministeriali, il negoziato negato e le Assemblee dei gestori, parte dalla Toscana, ...

Segue a pag.5

Proroga fattura elettronica: ulteriori specificazioni

Proroga dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti di distribuzione autostradale

Segue a pag. 6

Comunicato stampa

Il 25 luglio sciopero dei gestori a marchio Esso acquisiti da Petrolifera Adriatica in Toscana, Marche Abruzzo.

Chiusura degli impianti contro i proprietari che violano le norme di settore

Il 25 luglio gli impianti a marchio Esso di Abruzzo, Marche e Toscana, resteranno chiusi in segno di protesta contro Petrolifera Adriatica, subentrata nella proprietà degli impianti alla Esso italiana SRL, che si rifiuta di applicare l'accordo economico e normativo vigente e pratica condizioni unilaterali peggiorative ai gestori della rete, violando le leggi di settore.

Questa è la protesta indetta da Faib Fegica e Figisc che vedrà la chiusura degli impianti dalle 19.00 del 24 luglio alle 07.00 del 26 luglio, nelle regioni interessate.

La manifestazione di chiusura degli impianti si è resa necessaria per la netta chiusura della nuova proprietà ad intavolare un negoziato serio e costruttivo finalizzato alla stipula di un accordo per i gestori della rete, come previsto dalla normativa vigente, D.Lgs. 32/98, L.57/2001, L.27/2012.

Petrolifera Adriatica, a fronte delle richieste delle associazioni dei gestori ad aprire un negoziato, ha continuato impunemente calpestare il quadro normativo e l'accordo di colore del 16 luglio 2014, tuttora vigente, praticando unilateralmente condizioni peggiorative imposte. La manifestazione di chiusura degli impianti è la risposta adeguata e commisurata per la tutela dei diritti della categoria, contro la cancellazione della contrattazione collettiva portata avanti dalla società "Petrolifera Adriatica".

La mobilitazione denuncia l'arroganza di chi ha acquistato la rete Esso pensando di scaricare i costi acquisizione sui gestori, contro la politica dell'azienda che impunemente ha deciso di negare la validità di accordi sottoscritti in forza di legge, per fare cassa. Faib Fegica e Figisc denunciano il tentativo di stravolgere la normativa di settore, di

imporre unilateralmente la legge del più forte, di imporre la prassi illegale degli accordi individuali, imposta con pressioni varie, di azzerare i diritti dei gestori e riportare al dopo guerra le condizioni di lavoro della categoria, senza diritti e senza dignità.

Di fronte all'arroganza di una proprietà che si sottrae persino agli inviti del Mise a intavolare la trattativa per la definizione dell'Accordo economico, le Federazioni sostengono la protesta dei gestori, alcune decine dei quali sono già in tribunale per vedersi riconoscere i loro diritti violati benché normativamente tutelati.

Sciopero e chiusura degli impianti, dunque, come risposta alla volontà ripetuta e manifesta di appropriarsi delle risorse dei gestori e della loro autonomia in palese violazione delle leggi. Le ragioni dello sciopero saranno spiegate nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Firenze presso la Regione Toscana in piazza Duomo.

FAIB CONFESERCENTI
FEGICA CISL
FIGISC CONFCOMMERCIO

Impianti Esso: firmato nuovo Accordo economico normativo con EG

Faib: scritta nuova positiva pagina nella vertenza Esso. Cadono gli alibi dei subentranti che si sottraggono al confronto sindacale

Svolta nella **vertenza degli impianti** a marchio Esso. Dopo oltre quattro mesi di intense trattative, è stato siglato nella serata di ieri 17 luglio il **nuovo Accordo economico** e normativo tra Faib Fegica e Figisc e la EG, Eurogarages, il gruppo anglo indiano che si è aggiudicato il pacchetto più grande degli impianti della Esso italiana, circa 1.200 punti vendita.

La EG, contrariamente a quanto fatto da alcuni altri subentranti, come Petrolifera Adriatica Retitalia e

FAIB Informa 11

Amegas, ha sempre rispettato e riconosciuto l'Accordo Esso del 16 luglio 2014, operando all'interno del quadro normativo che regola il settore. In questo senso si era espresso il gruppo quando era stato interpellato dal Mise **nell'ambito del tavolo di crisi** della vertenza aperta dai gestori. È stato fin dall'inizio evidente **la volontà del gruppo** anglo indiano di operare all'interno del quadro legislativo, di affermare la propria presenza sul mercato della distribuzione carburanti italiana in modo corretto e coerente con un' impostazione imprenditoriale di sviluppo, affrontando il nodo degli affidamenti degli impianti e del trattamento economico nell'ambito del confronto con i sindacati dei gestori.

"Il nuovo Accordo, ha detto il Presidente della Faib Martino Landi, è il frutto di un lavoro intenso e complesso che ha visto coinvolti i gruppi dirigenti dei comitati di colore delle tre Federazioni. Faib Fegica e Figisc hanno trovato un interlocutore duro e ostinato, ma hanno saputo interpretare **i tempi nuovi** e indicare una strada di diritti e tutele per i gestori a marchio Esso, declinando nuove opportunità imprenditoriali per la categoria in una fase storica di forte destrutturazione. **Il nuovo Accordo contiene** molti elementi innovativi e dà risposte positive alla complessa e durissima vertenza in atto con gli altri subentranti nella proprietà degli impianti Esso. Negoziare e concludere Accordi con la rappresentanza dei gestori, oltre ad essere un obbligo legale ai fini del trattamento economico e normativo, non solo è possibile ma auspicabile da un punto di vista strettamente imprenditoriale. **L'illegalità a tutti i livelli non paga** ed è una scelta miope e di corto respiro, come dimostrano alcuni casi finiti in tribunale. Avere una rete perennemente in agitazione, con scioperi e vertenze significa consegnarsi ad una prospettiva di contenzioso che certo non facilita la partnership con le gestioni."

"La nuova intesa- **ha aggiunto Stello Bossa**, Vice Presidente della Faib e gestore EG- rilancia il ruolo del gestore nel garantire un servizio agli automobilisti, in un'ottica di ristrutturazione della rete in prospettiva europea. Inoltre

rafforza alcuni strumenti di welfare come il Cipreg e la concertazione. Sono stati anche introdotti strumenti di tutela per gli operatori su impianti con minori erogati. E' un accordo equilibrato che riconosce le ragioni di ciascuno."

Faib organizza "EG Tour". Illustrazione dell'Accordo economico e normativo con il gruppo Eurogarages, titolare di 1.200 stazioni Esso

All'indomani della firma dell'Accordo economico e normativo tra Faib Fegica e Figisc e la EG, Eurogarages, il gruppo anglo indiano che si è aggiudicato il pacchetto più grande degli impianti della Esso italiana, circa 1.200 punti vendita, **Faib organizza l'EG Tour**. Le tappe di questo giro d'Italia, ad opera del comitato di colore EG di Faib, che ha partecipato ai lavori del tavolo che ha concluso l'Accordo, parte il 25 luglio da Padova, prosegue il 26 a Genova, il 27 Palermo e Nuoro, il 29 a Messina, il 30 a Torino, il 2 agosto a Rimini e il 7 agosto a Reggio Calabria.

Previste ulteriori tappe che saranno successivamente calendarizzate a partire da Parma.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso le sedi Faib Confesercenti delle città indicate e avranno al centro del confronto i contenuti del nuovo Accordo.

Il nuovo Accordo è il frutto di un lavoro intenso e complesso che ha visto coinvolti i gruppi dirigenti dei comitati di colore delle tre Federazioni ed ha prodotto un risultato importante per i gestori a marchio Esso ma ha anche saputo interpretare i **tempi nuovi** e indicare una strada di diritti e tutele per i gestori di EG. Il nuovo accordo declina nuove opportunità imprenditoriali per la categoria in una fase storica di forte destrutturazione e **contiene** molti elementi innovativi e dà risposte positive alla complessa e durissima vertenza in atto con gli altri

subentranti nella proprietà degli impianti Esso.

Negoziare è un obbligo di legge, concludere è un'opportunità imprenditoriale e politico sindacale che bisogna saper e voler cogliere.

Anche su un terreno particolarmente difficile come quello del rinnovo dell'Accordo Esso, le Federazioni hanno dimostrato che concludere Accordi con la rappresentanza dei gestori, oltre ad essere un obbligo legale ai fini del trattamento economico e normativo, è possibile e auspicabile da un punto di vista strettamente imprenditoriale.

L'illegalità a tutti i livelli non paga ed è una scelta miope e di corto respiro, come dimostrano alcuni casi finiti in tribunale. Avere una rete perennemente in agitazione, con scioperi e vertenze significa consegnarsi ad una prospettiva di precarietà e contenzioso che certo non facilita la partnership con le gestioni.

Ma quali sono i nuovi contenuti economici e normativi dell'intesa? Quali margini sono stati stabiliti e in che misura incidono quelli fissi e quelli variabili? Come sono disciplinati i rapporti tra gestori e azienda sui principali temi di gestione delle aree di servizio a marchio? Come si regola il passaggio dal vecchio accordo Esso a quello nuovo di EG? Come avviene la fatturazione? Quali le maggiori tutele previste dall'intesa?

Per dare una risposta a queste ed altre domande, Faib organizza presso le sedi Confesercenti per i gestori a marchio Esso facenti riferimento ad Eg una serie di incontri territoriali per esaminare nel dettaglio i dispositivi economici e normativi del nuovo accordo e per approfondire i contenuti dell'intesa oltre che per fornire, risposte, chiarimenti, delucidazioni e per ascoltare le criticità da mettere in agenda per il primo step di incontri con l'azienda. Alla riunione parteciperanno, insieme al Presidente Martino Landi, che interverrà nella sede di Torino, tutti i rappresentanti del comitato di colore EG/Esso che hanno partecipato alle trattative.

Il comitato di colore Eg di Faib, nell'ambito della clausola di riservatezza, rimane a disposizione di tutti i gestori Esso che vogliono visionare/ricevere l'Accordo firmato

FAIB Informa 11

con l'Azienda, disponibile ad ulteriori incontri sul territorio.

Contatto: faib@confesercenti.it

Sicurezza sugli impianti di distribuzione carburanti, ancora una rapina violenta. Faib, intervenga il Governo: imponga per la tutela dell'ordine pubblico un tetto alle commissioni bancarie. Non c'è altro rimedio

Ancora una volta assistiamo a fatti di cronaca che ci segnalano rapine violente a danno dei gestori carburanti, che spesso finiscono tragicamente.

La micro criminalità non smette di avere al centro dei suoi obiettivi, per evidenti motivi di facilità di risultato, la nostra categoria, mettendo a repentaglio l'incolumità della nostra gente. La facilità del risultato è dato dal fatto che ancora troppi contanti girano sulle stazioni di servizio, in barba agli impegni di facilitare la diffusione della moneta elettronica, ostacolata in ogni modo dalle esose commissioni bancarie, segnalate tra le più alte d'Europa, senza che nessuna delle autorità si occupi dello stacco bancario italiano.

Oggi commentiamo purtroppo l'ennesima tragica rapina in danno di un benzinaio, ferito gravemente ed al quale facciamo gli auguri fraterni di pronta guarigione della categoria.

All'indomani della notizia tragica, però, troppo spesso, si dimentica il dato concreto e ineludibile dell'accaduto, fino alla rapina successiva, ammesso che venga denunciata da chi è stato colpito ed abbia fatto il giro dei media. Il punto essenziale da affrontare è la sicurezza sugli impianti, un punto imprescindibile che chiama in causa il MEF, presso cui è ancora fermo il tavolo di lavoro per dirimere la questione dei costi delle transazioni elettroniche, le forze dell'ordine che, in considerazione dell'alta replicazione degli accadimenti,

dovrebbero monitorare maggiormente le aree di distribuzione carburanti e le compagnie e i proprietari degli impianti che, di fronte a questi fatti, dovrebbero sentire il dovere di intervenire con misure e strumenti di dissuasione.

Il collega di Busto Arsizio preso di mira la settimana scorsa aveva già denunciato altre volte l'aggressione subita dai malviventi, ma puntualmente, come sempre, la denuncia era rimasta senza produrre effetti. Non può esser consentito che fatti di tale gravità- con tale replicabilità- vengano confinati nella sfera del privato di chi ha subito questi eventi e dei loro familiari, che portano quella ferita nel cuore per sempre.

“E’ giunta l’ora di dire basta! basta! basta! Tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, la vita dei gestori vale molto di più di un “bilancio”, di una norma di legge che ci costringe a lavorare in condizioni precarie, con compensi ridotti, che quando fai un rifornimento spero ti paghino in contanti altrimenti ci rimetti per effetto dei costi delle transazioni elettroniche; con assicurazioni che non ti tutelano perché siamo una categoria troppo esposta- dice Martino Landi, Presidente della Faib- Sul tavolo del Ministro degli interni c’è la denuncia di Faib, che giace da anni. Al Ministro Salvini, da poco capo della Polizia, diciamo che questa è una vera e propria emergenza. Di riprendere il fascicolo che giace al Viminale e riaprirlo. Il Governo, le Istituzione, le Banche, i Petrolieri devono fare la loro parte. Non è giusto essere rapinati dell’incasso di una giornata rischiando la vita, rimetterci tutto il “bottino” che come noto viene custodito dal gestore a suo rischio e pericolo, quando invece gli spetta appena il 2 % di quella cifra che gli viene rapinata dai malviventi.”

“L’impegno che prendiamo- continua Landi- è di rinnovare al Ministro degli interni la nostra denuncia e di portare ancora una volta il dossier sicurezza ai tavoli di lavoro. E’ arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti: il governo si deve impegnare a promuovere l’obbligatoria messa in sicurezza dei punti vendita;

promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in modo convinto, costringendo le banche ad assumersi l’onere di far pagare commissioni ragionevoli a questa categoria che non ne può più, invece di fare solo proclami, censurando i comportamenti di chi, invece, negli ultimi tempi si è approfittato di norme che dovevano ridurre i costi della gestione dei pagamenti elettronici e ridurre ai minimi termini l’uso del contante. Anche l’Industria petrolifera e i Titolari dei punti vendita possono e devono fare la loro parte, investendo sui distributori carburanti, contenendo i costi delle carte fedeltà, assicurando gli impianti. Nelle prossime settimane mi auguro che si apriranno i tavoli di confronto promessi e saremo chiamati a compiere scelte anche su questo scottante fronte. “

Legge 124/2017 Anagrafe carburanti

Riepilogo oneri per i titolari di impianti distribuzione carburanti ex art. 1

In merito agli **adempimenti in tema di Anagrafe ministeriale** degli impianti di distribuzione carburanti di cui all’art. 1 **commi da 100 a 118 Legge n. 124/2017 e ss.** (Mercato e concorrenza), i cui termini sono stati prorogati come è noto a norma dell’art. 1 comma 1132 Legge n. 205/2017 e ss. (Bilancio 2018), questi rientrano in via esclusiva nella sfera di competenza delle **compagnie petrolifere titolari delle relative autorizzazioni** e dunque non anche dei gestori dei medesimi impianti. Pertanto, pur ribadendo che tali obblighi di iscrizione nella predetta Anagrafe e di adeguamento degli impianti incompatibili **riguardano le sole società concessionarie proprietarie** degli impianti di distribuzione carburanti, **è appena il caso di riepilogare quanto segue** per opportuna conoscenza del settore associato in indirizzo.

Si conferma in primo luogo che l’art. 1 **commi 100 e 101** citata Legge 124/17 prevede l’introduzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un’**Anagrafe degli**

FAIB Informa 11

impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, cui i titolari di autorizzazione (società petrolifere concessionarie) dovranno iscriversi entro il 24 agosto 2018 p.v.

A tale Anagrafe, finalizzata come è noto ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 giugno di ogni anno, potranno accedere per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni e la **Cassa conguaglio GPL**.

In tale ottica, un successivo Decreto del MSE dovrebbe riorganizzare anche il **Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti**, riducendo il numero dei componenti e contemplando la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante per l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Contestualmente all’iscrizione nell’Anagrafe **gli stessi titolari** in base al successivo **comma 102 dovranno autocertificare**, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indirizzare al medesimo MSE, al competente Comune ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, **che il proprio impianto ricada o meno in una delle fattispecie di incompatibilità** di cui alle vigenti disposizioni regionali.

Si intende che in caso affermativo il titolare a norma del **comma 103** si impegnerà ad eseguire il **tempestivo adeguamento dell’impianto incompatibile**, da completare **entro il 29 febbraio 2019**, ferma restando **in caso di inadempimento** la necessaria **cessazione dell’attività entro il 29 novembre 2018** ed il conseguenziale smantellamento dell’impianto stesso.

NB: in base ai successivi **commi 105 e 107** il titolare che ometta di inviare al MSE la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti, contestuale all’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe generale, rischierà l’irrogazione di una **sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 7.000** per ogni mese di ritardo rispetto al

5

sopra richiamato termine utile, con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni **pena la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione e dalla licenza di esercizio** a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Regione e del Comune territorialmente competenti.

Si conferma altresì che i proventi di tali sanzioni, già spettanti sino al 31 dicembre 2017 al Fondo Indennizzi per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 32/1998 e ss., sono stati acquisiti nell'entrata di bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2018, termine a decorrere dal quale, non a caso, la predetta Cassa conguaglio GPL a norma del comma 106 è dovuta confluire come è noto, con le relative funzioni ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, nell'ambito di Acquirente unico Spa per il tramite dell'OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano).

Dalle disposizioni sopra illustrate deriva in sostanza che **l'iscrizione alla sopra descritta Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale è per le società petrolifere conditio sine qua non per la validità del loro titolo autorizzativo o concessorio.**

A titolo meramente esemplificativo dell'essenzialità di tale requisito per il titolare, il successivo **comma 108** prevede che **finanche il rilascio al gestore del Registro annuale di carico e scarico da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle dogane sarà subordinato alla verifica presso l'Anagrafe che l'impianto sia stato iscritto dal titolare stesso e dichiarato compatibile a norma di legge.**

In riferimento all'autocertificazione cui i titolari saranno tenuti in sede di iscrizione all'Anagrafe MSE, si conferma infine ai sensi del **comma 112** che ai fini della sicurezza nella circolazione stradale **gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di legge si reputano incompatibili:**

- qualora **privi di sede propria**, per cui ogni rifornimento abbia

luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada);

- se **situati all'interno di aree pedonali**, a norma dell'art. 3 comma 1 nr. 2) medesimo D.Lgs 285/92 (Codice).

Parimenti, in base al successivo **comma 113** ed agli stessi fini di sicurezza nella circolazione stradale, **gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di legge si reputano incompatibili:**

- se **ricadenti in corrispondenza di biforcazioni** di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) ed ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi in più strade pubbliche;
- qualora **ricadenti all'interno di curve con raggio non oltre mt. 100**, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
- se **sprovvisi di sede propria**, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada).

Si ricorda infine che in virtù del combinato disposto tra i **commi 115 e 117**, salvo i casi delle aree di servizio per il cui ripristino siano stati già sottoscritti specifici accordi od atti amministrativi, **i titolari degli impianti di distribuzione carburanti che cessino l'attività entro il 24 agosto 2020** comunicheranno al competente Comune l'avvio delle **seguinti procedure di dismissione tese a prevenire rischi per la sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria:**

- smantellamento delle attrezzature fuori terra;
- rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
- messa in sicurezza delle strutture interrate;
- esecuzione di indagini ambientali ai sensi del DM ambiente n. 31/2015 ove necessario **in caso di contaminazione**, avvalendosi degli Accordi di programma di cui all'art. 246 D.Lgs n. 152/2006 – Codice ambientale;

FAIB Informa 11

- bonifica del sito, **in caso di accertata contaminazione** (predetti Accordi di programma);
- rimozione delle strutture interrate, **in caso di riutilizzo dell'area di servizio.**

In allegato un estratto aggiornato dell'art. 1 citata Legge Concorrenza 124/2017 e ss. commi da 100 a 118 in tema di distribuzione carburanti.

Leggi estratto articolo: [Estratto L124-17 Commi 100-118 Anagrafe Carburanti](#) su www.faib.it

Gestori Esso/Petrolifera Adriatica della Toscana: avvio ai ricorsi

Nuova stagione di scioperi di colore.

Faib, applicate l'Accordo vigente

Dopo gli incontri infruttuosi, i tavoli ministeriali, il negoziato negato e le Assemblee dei gestori, parte dalla Toscana, con il sostegno di Faib, la raffica di ricorsi dei gestori Esso acquisiti da Petrolifera Adriatica per vedersi riconoscere, sino a nuova intesa, l'Accordo del luglio 2014.

Lo Studio Legale Grassi di Roma, in collegamento con il Collega Avv. Michele Guidugli del Foro di Carrara, ha provveduto, tra il 30 maggio 2018 e il 28 giugno 2018, a depositare e iscrivere a ruolo presso il Tribunale di Roma, i ricorsi ex articolo 702 bis c.p.c., per mancata applicazione dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della Esso Italiana S.r.l. del 16 luglio 2014, in nome e per conto di svariate decine di gestori di impianti ex Esso, oggi acquisiti da Petrolifera Adriatica, siti sul territorio toscano, e ulteriori ricorsi sono in via di stesura e verranno depositati entro il 31 luglio 2018.

Il Tribunale di Roma, su ricorso cautelare delle Federazioni di categoria, pur non accogliendo i ricorsi solo per difetto di legittimazione diretta delle ricorrenti, ha, viceversa, riconosciuto la piena vigenza dell'Accordo, nonostante

scadenze e disdette, e la piena legittimazione dei gestori a far valere l'applicazione dell'Accordo stesso, anche nei confronti dei nuovi titolari degli impianti e, conseguentemente, il diritto degli stessi a pretendere, perdurante la fornitura in esclusiva di carburante Esso, l'operatività con lo stesso marchio e la continuità vincolante della politica commerciale di Esso, le differenze tra le condizioni economiche di fornitura previste dall'Accordo e quelle difformi sino ad oggi praticate unilateralmente dai nuovi titolari degli impianti.

Dall'accoglimento dei ricorsi, scaturirà, quindi, oltre all'ordine a Petrolifera Adriatica di applicare per il futuro l'Accordo in questione ai ricorrenti, la condanna di quest'ultima al pagamento delle quote fisse previste dall'Accordo e non corrisposte ai gestori dopo il subentro di Petrolifera Adriatica, e dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da Petrolifera Adriatica nelle somministrazioni di carburante ESSO ad oggi effettuate. L'azione legale verso Petrolifera Adriatica giunge alla fine di tutti i tentativi di ricomporre negoziabilmente un quadro di diritto ai sensi del D. Lgs. 32/98, della L. 57/2001 e della L.27/2012. Di fronte alla chiusura a qualsiasi forma di dialogo, frutto di una concezione proprietaria incurante del quadro legislativo di riferimento ed ispirata al massimo profitto a scapito di diritti sanciti dalle leggi dello Stato, non vi era, dunque, altra scelta che quella di ricorrere alla vertenza legale, visto che a nulla sono servite le iniziative di protesta promosse dai gestori sensibilizzando sia le istituzioni locali che nazionali, ministero dello sviluppo economico in primis.

Come in passato, a supporto dei diritti negati e con la determinazione di sempre che contraddistingue i gestori toscani, non può venire meno l'azione sindacale, rilanciando una stagione di scioperi che inizieranno a fine luglio per ripetersi a settembre, ottobre e novembre fino alla sentenza definitiva del tribunale che dovrà pronunciarsi entro fine anno. Mentre

putroppo si assiste impotenti al fallimento di numerose gestioni e ad un numero considerevole di impianti chiusi dove Petrolifera Adriatica nonostante gli appelli lanciati sulle pagine di "subito.it" non riescono a trovare gestori, vanificando il lavoro fatto in 50 anni di storia Esso e del prestigio di quel marchio. Il tutto in assenza di manutenzione e con vendite che crollano a picco causa una politica tipica del morde e fuggi che mira a massimizzare i profitti e non a guardare lontano, "una vergogna per la grande ESSO che sta solo a guardare.

Proroga fattura elettronica: ulteriori specificazioni

Proroga dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti di distribuzione autostradale

E' stato pubblicato su GU n. 148 del 28-6-2018 il Decreto – Legge n. 79, vigente a decorrere dal 29 giugno u.s. e suscettibile di conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni entro il 29 agosto 2018 p.v., **la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.**

Tale Provvedimento, adottato d'urgenza dal Governo previa segnalazione delle Organizzazioni di Categoria, prevede in particolare il **differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019** del termine a decorrere dal quale sarà obbligatorio l'adempimento di certificazione fiscale esclusivamente tramite fattura elettronica. Il nuovo termine, trasversale per tutti i comparti economici, è stato differito in particolare per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati **dai soggetti passivi IVA** presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali era stato previsto un periodo di sperimentazione prima dell'entrata in vigore dell'obbligo generale.

E' opportuno precisare che la proroga in oggetto riguarda esclusivamente

FAIB Informa 11

l'entrata in vigore dell'obbligo di emissione della fattura elettronica ai fini della certificazione fiscale della transazione economica e non anche la restante parte della disciplina collegata riguardante in particolare il necessario utilizzo di sistemi tracciabili di pagamento ai fini del riconoscimento della deducibilità del costo (art. 164 comma 1-bis del TUIR) e della detraibilità dell'IVA (art. 19-bis comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 633/1972) in capo al soggetto passivo nonché il credito d'imposta pari al 50% delle commissioni interbancarie addebitate agli esercenti di distribuzione carburanti per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. Per queste due ultime disposizioni, quindi, il **termine d'inizio rimane fissato al 1° luglio 2018.**

Pertanto, nella pratica, **fino al prossimo 31 dicembre gli esercenti di distribuzione carburanti non saranno in alcun modo tenuti all'emissione della fattura elettronica** (neppure su espressa richiesta da parte dell'acquirente) e manterranno le classiche modalità di certificazione fiscale ferma restando una necessaria attività di sperimentazione ed adeguamento delle proprie strutture in vista dell'entrata in vigore del nuovo termine fissato al 1° gennaio 2019. Contestualmente risultano invece in vigore l'obbligo riguardante la tracciabilità della transazione in capo al soggetto passivo acquirente ai fini del riconoscimento fiscale del costo sostenuto per il carburante (abolizione della carta carburante) nonché il credito d'imposta del 50% sulle commissioni da pagamenti elettronici addebitate all'esercente.